



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Ge.C.C. N. 29 DEL 30.07.15

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott.ssa PAUKA FACCOLLA*

## COMUNE DI CEPRANO

Frosinone

A cura dell'

**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE**

# RIGOLAMENTO

**AFFIDAMENTO - SENZA FINI DI LUCRO -  
A SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E/O  
ASSOCIAZIONI  
DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.**

Approvato  
con Delibera di C.C. n. .... del .../07/2015



**PER L'AFFIDAMENTO - SENZA FINI DI LUCRO -  
A SOGGETTI PUBBLICI, PRIVATI E/O ASSOCIAZIONI  
DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.**

**ARTICOLO 1 • FINALITÀ**

1. L'Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (*climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali*) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con il presente Regolamento intende regolamentare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 4 (soggetti affidatari), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.
2. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.

**ARTICOLO 2 • OGGETTO E DISCIPLINA**

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.
2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

### **ARTICOLO 3 • AREE AMMESSE**

1. Ai fini dell'affidamento, per spazi a verde pubblico, si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:
  - Aiuole;
  - Giardini;
  - Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
  - Altri spazi a verde.
  - Fioriere ed aiuole mobili donate dai privati o enti pubblici secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale.
2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare sarà pubblicato sul portale del Comune e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 ma non comprese nei suddetti elenchi, ma sempre di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal Settore Tecnico e Ambiente del Comune di Ceprano.
4. Le specie botaniche da utilizzare nei ripristini e nelle integrazioni delle aree verdi di cui al presente Regolamento (art. 5 comma 2) potranno essere impiantate previo parere positivo da richiedere per iscritto al Settore Tecnico e Ambiente del Comune di Ceprano.

### **ARTICOLO 4 • SOGGETTI AMMESSI**

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:
  - a. cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, condomini, comitati, circoli, ad esclusione di quelli dichiaratamente ritenuti politicizzati);
  - b. organizzazioni di volontariato;
  - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
  - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
  - e. istituzioni ed enti pubblici.

### **ARTICOLO 5 • INTERVENTI AMMESSI**

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. **Manutenzione ordinaria**, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, irrigazione e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma precedente, il ripristino dell'area e l'integrazione di eventuali carenze mediante la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati danneggiati od estirpati, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali lavori di potatura degli alberi e degli arbusti dovranno essere autorizzati e concordati con i tecnici del Settore Tecnico e Ambiente.

## **ARTICOLO 6 • RICHIESTA DI AFFIDAMENTO**

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Settore Ambiente, secondo lo schema "Richiesta di affidamento", redatto e reso pubblico dal Settore Ambiente, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento.
2. Per richieste di intervento ordinario (art. 5 comma 1), il Settore Ambiente predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa, da parte del Dirigente del Settore, con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.
3. L'affidamento si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto affidatario e il Comune.
4. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:
  - a. rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
  - b. piano di manutenzione con il dettaglio e la preventivazione economica delle operazioni che si intendono realizzare;
  - c. l'indicazione di chi dovrà eseguire i lavori, la sua qualifica, in relazione alla qualità ed entità dei lavori da eseguirsi, la dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 comma 1 D.lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale nonché la dichiarazione di assenza d'impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cauteli antimafia.
  - d. L'Amministrazione verificherà i requisiti dichiarati.
5. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristica, tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
7. La manutenzione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e della sicurezza stradale;
8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

## ARTICOLO 7 • ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del Settore Ambiente ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari chimici, per tutti gli interventi di cui all'art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Settore Ambiente.
7. Il Comune, a mezzo del Settore Ambiente e della Polizia Municipale, effettua Sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 comma 3.
7. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati al Settore Ambiente ed alla Polizia Municipale, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.
8. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.
9. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dalla convenzione.
10. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale.
12. E' consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di Convenzione sottoscritto.

13. L'affidatario potrà apporre a sua cura e spese una targa indicante il logo del Comune di Ceprano e la dicitura "questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. E' fatto espresso divieto per l'affidatario di cedere a terzi la targa. La targa indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:  
dim. massima della targa cm 50 (orizzontale) x 30 (verticale); colore: bianco;
- La richiesta di apposizione della targa potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento. Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

#### **ARTICOLO 8 • PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata essenzialmente alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche
2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
3. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

#### **ARTICOLO 9 • DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO**

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare **due** anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione, si rinnova per ulteriori successivi due anni se non viene inoltrata disdetta tre mesi precedenti alla naturale scadenza della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Settore Tecnico e Ambiente, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli stessi Uffici, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (come da art. 7 n. 7), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Settore Tecnico e Ambiente, con un anticipo di almeno 30 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.

#### **ARTICOLO 10 • RESPONSABILITÀ**

Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2, il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

#### **ARTICOLO 11 • CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

**COMUNE DI CEPRANO**  
**Settore Tecnico - Ambiente**

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SPAZI A VERDE PUBBLICO SENZA FINI DI LUCRO**

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... , in Ceprano presso la sede ..... comunale ..... sita ..... in

..... tra il Comune di Ceprano, rappresentato da ..... nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico- Ambiente;

e il Sig ..... (in proprio o nella qualità di legale rappresentante del

..... ) da qui innanzi denominata "affidataria" nato a ..... il ..... residente in

..... alla via piazza ..... n

C. F. .... P.I. ....

**PREMESSO**

- che l'Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un Bene Comune da tutelare ed è sua intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della città;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n ..... del ..... è stato approvato il regolamento comunale per l'affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Castellammare di Stabia;

- che la parte affidataria, in data ..... , ha proposto all' Amministrazione comunale l'affido della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale, ubicata m Via/Piazza.....

..... avente una estensione di mq ..... , nel rispetto delle condizioni contenute nel presente atto, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di verde pubblico e delle prescrizioni contenute nel parere tecnico preventivo formulato dal Settore Ambiente- Ufficio Parchi e Giardini ed allegato al presente atto;

- che la proposta unitamente al programma di manutenzione è stata esaminata dal Settore Tecnico- Ambiente.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 2**

Il Comune di Ceprano, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l'area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza

..... con estensione

mq ..... per la durata di .....

Il suddetto periodo potrà essere rinnovato, per ugual periodo, previa richiesta ed a seguito di specifica Determinazione Dirigenziale.

Tale affido non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività a svolgersi sull'area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità. Le attività

connesse all'affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

### **Art. 3**

La parte affidataria, come sopra rappresentata, accetta l'affidamento dell'area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività nel rispetto del programma di manutenzione concordato con il Settore Tecnico- Ambiente, allegato al presente atto.

La parte si impegna, fin d'ora, a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni che verranno stabilite dai regolamenti comunali in materia approvati successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

### **Art. 4**

La manutenzione dell'area, sarà effettuata a totale cura e spese della parte affidataria, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dagli uffici, compresi gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete.

E' consentito a titolo gratuito l'uso degli impianti di irrigazione, limitatamente all'innaffiamento della vegetazione.

### **Art. 5**

La parte affidataria si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza. L'area a verde resterà destinata ad uso pubblico.

### **Art. 6**

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma dell'accordo di affidamento. All'atto della consegna materiale dell'area sarà redatto con i tecnici del Settore Tecnico- Ambiente un verbale sulla consistenza e lo stato degli arredi, delle opere e delle piante.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa al progetto presentato dovrà essere autorizzata preliminarmente dal Settore Tecnico Ambiente.

### **Art. 7**

Il Comune di Ceprano eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione approvato.

Durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione, manutenzione e riqualificazione dovranno essere rispettate le normative di salvaguardia degli alberi e non dovranno essere provocati danni alle strutture, in caso contrario la parte affidataria dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Settore Tecnico- Ambiente.

### **Art. 8**

L'autorizzazione può essere sospesa dal dirigente del Settore Tecnico – Ambiente, senza alcun indennizzo e senza possibilità della parte affidataria di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
- b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale ipotesi, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui al precedente art. 7, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino in danno alla parte affidataria;
- c) previa diffida, per mancata ottemperanza al programma di manutenzione come autorizzato;
- d) quando venga inibito, limitato, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

*Il Dirigente che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà inoltre disporre la decadenza dal medesimo, senza indennizzo e previa diffida, quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento. L'affidatario potrà recedere anticipatamente dall'accordo di affidamento dando preavviso scritto al Settore Tecnico - Ambiente con un anticipo di almeno 30 giorni.*

**Art. 9**

*Vista la richiesta e la dimensione dell'area oggetto dell'affidamento, si autorizza il posizionamento di n ..... cartelli secondo il modello allegato, con la dicitura .....*

*E' fatto divieto per l'affidatario di cedere a terzi l'autorizzazione al posizionamento del cartello contenuta nel presente articolo.*

**Art. 10**

*Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.*

*Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.*

*E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario*

**Art. 11**

*Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la parte comunica che l'area a verde verrà presa in consegna ed i lavori avranno inizio a far data dal .....*

*Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell'affidamento.*

**Art. 12**

*Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.*

*Per il Comune Il Dirigente del Settore Ambiente .....*

*Per la Parte .....*

*La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli 3, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione.*